

Delibera n° 1794

Estratto del processo verbale della seduta del
12 dicembre 2025

oggetto:

LR 27/2018, ART 4. ALLOCAZIONE DELL'ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE
NELL'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare gli articoli 8 ter, 8 quater e 8 quinquies, che definiscono il sistema dell'autorizzazione, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, delle strutture sanitarie, pubbliche e private, quale condizione per l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista l'Intesa approvata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento”, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009). Rep. n. 259/CSR del 20/12/2012, completa dell'allegato documento sub A, parte integrante dell'Intesa;

Richiamata la DGR 19.7.2013, n. 1303 “Recepimento dell'intesa, rep n 259/csr del 20.12.2012, ai sensi dell'art 8, comma 6, della l 131/2003, tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante 'disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento' in attuazione dell'art 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012”, che ha adottato il documento “Il sistema di accreditamento nella Regione Friuli Venezia Giulia”, finalizzato a documentare in un atto ricognitivo il modello di accreditamento, così come derivante dai provvedimenti giuntali adottati in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2001, nonché le caratteristiche dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), individuandone la mission nella promozione della qualità e sicurezza nelle strutture sanitarie attraverso la verifica della conformità a requisiti prestabiliti delle sedi di erogazione delle prestazioni;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo le Regioni e le Province autonome in materia di adeguamenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie Rep. n. 32/CSR del 19 febbraio 2015 che definisce le modalità e i tempi di attuazione del “Disciplinare tecnico”, documento finalizzato alla revisione del sistema di accreditamento, già sancito con l'Intesa del 20 dicembre 2012 e che definisce le modalità di funzionamento degli “Organismi tecnicamente accreditanti” al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale e ne prevede l'istituzione presso le Regioni e le Province autonome che ne siano prive, entro il 31 ottobre 2015;

Rilevato, in particolare, che l'Intesa n. 32/2015 sopra richiamata, nell'Allegato B definisce il ruolo dell'OTA evidenziando la necessità che lo stesso svolga le sue funzioni conformandosi ai principi della terzietà, dell'imparzialità, della trasparenza e dell'autonomia – intesa quale assenza di condizionamenti esterni di conflitto di interessi - sia rispetto alle strutture valutate, sia all'autorità regionale che concede l'accreditamento;

Richiamata la DGR 6.11.2015, n. 2220 “Recepimento dell'intesa, rep. 232/csr del 19 febbraio 2015, ai sensi dell'art 8, comma 6, della l 131/2003, tra il governo, le regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. istituzione dell'organismo tecnicamente accreditante” che ha adottato il documento “Istituzione dell'Organismo tecnicamente accreditante ai sensi delle Intese Stato regioni 20.12.2012 e 19.2.2015”, individuando tale organismo nella “Conferenza dei referenti dell'accreditamento”, formata dai dieci professionisti che all'interno di tali enti – due Aziende Ospedaliere Universitarie, cinque Aziende per l'assistenza sanitaria, due Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - sono stati formalmente individuati dai Direttori generali, sulla base della competenza specifica e sono titolari di incarichi di Direzione o professionali in materia di qualità e accreditamento;

Rilevato che il documento di cui alla citata DGR n. 2220/2015, in coerenza con quanto stabilito dall'Intesa n. 32/2015, individua le tre fasi nelle quali è articolato il processo globale di accreditamento – istruttoria amministrativa, istruttoria tecnica e conclusione – affidando la

competenza sull'istruttoria tecnica all'OTA e quella sulle altre due fasi all'amministrazione regionale, quale organo deputato, sotto il profilo istituzionale e amministrativo, al rilascio dell'accreditamento;

Rilevato, altresì, che il medesimo documento stabilisce che la terzietà, l'imparzialità, la trasparenza e l'autonomia dell'OTA possono essere garantite attraverso il sistema di regole predeterminate, necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica del processo di accreditamento, nonché attraverso le competenze attribuite al medesimo Organismo, che autorizza l'attivazione di tutte le operazioni connesse all'istruttoria tecnica del processo di accreditamento, sulla base della preventiva programmazione di tali attività e garantendo il rispetto delle regole predeterminate, dando così attuazione alle previsioni delle due Intese Stato Regioni sopra citate;

Atteso che la configurazione organizzativa dell'OTA e le competenze ad esso attribuite, individuate dalla citata DGR n. 2220/2015, hanno consentito finora lo svolgimento di tutte le attività connesse alle medesime competenze, anche sotto il profilo amministrativo, in relazione alla progressiva attuazione delle varie fasi del programma regionale di accreditamento;

Considerato, peraltro, che l'evoluzione normativa in materia di accreditamento impone una implementazione del programma regionale di accreditamento e l'attivazione dei relativi procedimenti, con la conseguente organizzazione di verifiche nei confronti di numerose tipologie di strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private alle quali, attraverso il rilascio dell'accreditamento, deve essere riconosciuto lo status di soggetto erogatore di prestazioni per conto del servizio sanitario regionale;

Considerato, altresì, che i procedimenti connessi all'attuazione del programma regionale di accreditamento richiedono una quantità e una varietà di adempimenti crescenti e vincolanti, soprattutto nella fase dell'istruttoria tecnica di competenza dell'OTA - evidenziate anche nel rapporto di audit rilasciato dal "Tavolo ministeriale per lo sviluppo e l'applicazione del sistema nazionale di accreditamento" nel 2023 nei confronti dell'OTA FVG - che determinano la necessità di attribuire all'OTA una struttura organizzativa dedicata e stabile, funzionale a dare attuazione alle competenze e agli adempimenti previsti;

Valutata la necessità che la struttura organizzativa e la collocazione dell'OTA FVG siano coerenti con la configurazione organizzativa e con le competenze degli enti del SSR e della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale" e, in particolare, l'articolo 3 - che modifica la configurazione territoriale e organizzativa degli enti del SSR e prevede l'istituzione dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS), determinando, di conseguenza, la modifica dell'assetto organizzativo e della composizione della "Conferenza dei referenti dell'accreditamento" quale OTA della Regione FVG- e l'articolo 4, che individua i compiti e le attività della medesima ARCS;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006, in particolare il Titolo V rubricato "Strutture per l'erogazione delle prestazioni assistenziali" che stabilisce le regole di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

Richiamata la DGR 30.12.2024, n. 2052 "Lr 22/2019. linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2025. approvazione definitiva. finanziamento agli enti del s.s.r per l'anno 2025 - assegnazione e erogazione in via provvisoria";

Considerato che il provvedimento sopra citato prevede, tra le linee di attività declinate al capitolo 10, paragrafo 10.2 "Accreditamento", che:

- *“la Regione continuerà la partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti, come previsto dal Ministero della Salute, quale presupposto di garanzia della qualità delle cure. Tale attività coinvolgerà sia la Direzione centrale salute, sia l’OTA attraverso i referenti degli enti del SSR che ne fanno parte;*
- *la Direzione centrale salute precederà alla revisione della configurazione organizzativa dell’OTA, con l’obiettivo di assegnare al medesimo Organismo una strutturazione che consenta di definire il ruolo consultivo e programmatico dei referenti della qualità e dell’accreditamento degli enti del SSR, nonché di valorizzare il ruolo degli esperti nelle medesime discipline non titolari di specifico incarico nell’ambito dei medesimi enti;*
- *agli enti del SSR è richiesta la partecipazione attiva al programma di accreditamento”;*

Valutato che la finalità di garantire, sia la terzietà, l’imparzialità, la trasparenza e l’autonomia, sia la disponibilità della struttura amministrativa necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati all’OTA, può essere perseguita mediante l’allocazione di tale Organismo in ARCS, in coerenza con i compiti previsti per tale Azienda dall’articolo 4, della legge regionale n. 27/2018;

Considerata l’opportunità di prevedere la possibilità di avvalersi della collaborazione dell’OTA di un’altra Regione, per la finalità di garantire il rispetto delle regole stabilite per la fase dell’istruttoria tecnica del procedimento di accreditamento, nei casi in cui tale procedimento riguardi eventuali funzioni sanitarie accentrate di supporto alla erogazione diretta delle prestazioni al cittadino, attribuite ad ARCS;

Dato atto che è stato proposto all’Azienda Zero e all’OTA della Regione Veneto, che hanno accolto la proposta, la possibilità che l’OTA della Regione FVG, mediante stipula di apposita convenzione, si avvalga di un valutatore scelto tra i valutatori dell’accreditamento della Regione Veneto, da inserire nei Gruppi di valutazione incaricati della verifica delle funzioni sanitarie attribuite all’ARCS, con il ruolo di garante delle regole sopra individuate;

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato e in coerenza con quanto disposto dall’articolo 4, della legge regionale n. 27/2018:

- di allocare l’OTA FVG nell’ARCS, con una propria articolazione riconosciuta nell’atto aziendale, con proprio budget e personale dedicato, al fine di consentire a tale Organismo di disporre della struttura amministrativa funzionale all’attuazione delle competenze ad esso assegnate;
- di stabilire che l’ARCS debba procedere alla definizione della struttura amministrativa funzionale alle competenze attribuite all’OTA entro i primi tre mesi del 2026;
- di demandare all’ARCS l’individuazione di una professionalità cui affidare la responsabilità dell’OTA, in possesso delle competenze coerenti con le attribuzioni di tale Organismo;
- di stabilire che, in coerenza con quanto previsto dalle Linee di gestione 2025 di cui alla citata DGR n. 2052/2024, la struttura organizzativa dell’OTA possa avvalersi, con le modalità contrattuali che l’ARCS riterrà più congrue, degli esperti nelle medesime discipline eventualmente non titolari di specifico incarico nell’ambito degli enti del SSR;
- di mantenere la vigente *“Conferenza dei referenti della qualità e dell’accreditamento”*, con funzione consultiva, chiamata periodicamente ad esprimere pareri non vincolanti sulla programmazione delle attività regionali relative all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture pubbliche e private e con il compito di coordinare le campagne di reclutamento dei nuovi valutatori all’interno delle proprie aziende, su mandato dell’OTA. FVG;
- di trasferire all’ARCS le risorse economiche derivanti dal pagamento della tariffa prevista dai provvedimenti che disciplinano la procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia dei sopralluoghi finalizzati alla verifica dei requisiti di accreditamento;

- di demandare alla medesima ARCS la quantificazione degli eventuali costi connessi alla costituzione e gestione dell'articolazione organizzativa dell'OTA, non coperti da tali risorse trasferite;

Dato atto che i costi sopra specificati, non coperti dalle risorse trasferite, fanno carico al bilancio dell'ARCS a valere sulle risorse ad essa assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli atti di programmazione di cui alla DGR 30 dicembre 2024, n. 2052 avente ad oggetto "Lr 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2025. Approvazione definitiva. finanziamento agli enti del s.s.r per l'anno 2025 - assegnazione e erogazione in via provvisoria", nell'ambito del finanziamento diretto indistinto della gestione di parte corrente posto a carico della missione 13, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale, nei limiti dello stanziamento annualmente previsto;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della citata legge regionale n. 27/2018, con nota prot. n. 1262, del 2.12.2025 è stata data informazione alla Commissione consiliare competente del progetto di allocare l'OTA in ARCS;

Precisato che le competenze dell'OTA FVG, in coerenza con quanto sopra rappresentato, sono individuate nel documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di allocare l'OTA FVG nell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, con una propria articolazione riconosciuta nell'atto aziendale, con proprio budget e personale dedicato, al fine di consentire a tale Organismo di disporre della struttura amministrativa funzionale all'attuazione delle competenze ad esso assegnate.
2. Di stabilire che l'ARCS debba procedere alla definizione della struttura amministrativa funzionale alle competenze attribuite all'OTA entro i primi tre mesi del 2026.
3. Di demandare all'ARCS l'individuazione di una professionalità cui affidare la responsabilità dell'OTA, in possesso delle competenze coerenti con le attribuzioni di tale Organismo.
4. Di stabilire che, in coerenza con quanto previsto dalle Linee di gestione 2025 di cui alla citata DGR n. 2052/2024, la struttura organizzativa dell'OTA possa avvalersi, con le modalità contrattuali che l'ARCS riterrà più congrue, degli esperti nelle medesime discipline eventualmente non titolari di specifico incarico nell'ambito degli enti del SSR.
5. Di mantenere la vigente "Conferenza dei referenti della qualità e dell'accreditamento", con funzione consultiva, chiamata periodicamente ad esprimere pareri non vincolanti sulla programmazione delle attività regionali relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e con il compito di coordinare le campagne di reclutamento dei nuovi valutatori all'interno delle proprie aziende, su mandato dell'OTA. FVG.
6. Di trasferire all'ARCS le risorse economiche derivanti dal pagamento della tariffa prevista dai provvedimenti che disciplinano la procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia dei sopralluoghi finalizzati alla verifica dei requisiti di accreditamento.
7. Di demandare alla medesima ARCS la quantificazione degli eventuali costi connessi alla costituzione e gestione dell'articolazione organizzativa dell'OTA, non coperti da tali risorse trasferite.

8. Di precisare che le competenze dell'OTA FVG sono individuate nel documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE